



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 63

del 12 MAR. 2018

Oggetto: **Federazione Italiana Sport del Ghiaccio:** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

D2

Conoscenza:

Consegnata il: 15 MAR. 2018

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

Deliberazione n.

63

Riunione del

12 MAR. 2018

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;

VISTA la nota prot. n. 271 del 6 marzo 2018 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 7-17/276 del 15 dicembre 2017 ed emendato dal Presidente Federale con delibera n. 100 del 21 febbraio 2018, giusta delega rilasciata dal Consiglio Federale.

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento Organico della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 7-17/276 del 15 dicembre 2017 ed emendato dal Presidente Federale con delibera n. 100 del 21 febbraio 2018.


Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante, e dovrà essere sottoposto a ratifica da parte del Consiglio federale nella prima riunione utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
f.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio





Allegato n. 1
Deliberazione n. 63
Riunione del 12 MAR. 2018

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 12 MAR. 2018

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Sport del Ghiaccio: approvazione ai fini sportivi del Regolamento Organico ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, con nota prot. n. 271 del 6 marzo 2018 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 7-17/276 del 15 dicembre 2017 ed emendato dal Presidente Federale con delibera n. 100 del 21 febbraio 2018, giusta delega rilasciata dal Consiglio Federale.


La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio





Allegato n. 2
Deliberazione n. 63
Riunione del 12 MAR. 2018

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

FISG

Approvato Delibera del Consiglio Federale N. 7-17/ 276 Riunione del 15 dicembre 2017

TITOLO I ORGANI FEDERALI

ART. 1 - NORME GENERALI

1. Gli Organi della Federazione di cui all'art. 12 dello Statuto hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per la disciplina, lo sviluppo e la propaganda degli sport del ghiaccio in tutto il territorio italiano, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

PARTE I CARICHE FEDERALI

ART. 2 - CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI

1. Gli aspiranti alle cariche federali elettive degli Organi Centrali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 co. 2 dello statuto, devono far pervenire, a pena di inammissibilità la loro candidatura per iscritto alla Segreteria Generale, a mezzo consegna a mano, raccomandata A.R., o PEC nel termine di almeno quindici giorni liberi prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea. In caso di consegna a mano questa dovrà aver luogo entro l'orario di apertura degli uffici dell'ultimo giorno utile. Non saranno accettate candidature pervenute, entro il termine, solo via fax.

2. Gli aspiranti alle cariche federali elettive degli Organi territoriali devono far pervenire la loro candidatura per iscritto al Comitato Regionale, a mezzo raccomandata a.r. o consegnandola a mano, in orario di ufficio almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea. Il Comitato Regionale trasmette immediatamente la richiesta di candidatura alla Segreteria Generale. Nel caso in cui entro il termine indicato non fossero state presentate sufficienti candidature per ricoprire le cariche dei consigli regionali rimane in carica per l'ordinaria amministrazione il consiglio in scadenza che dovrà indire entro trenta giorni nuove elezioni che dovranno essere tenute entro i sessanta giorni successivi.

3. Colui che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 50 dello Statuto e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, sia centrali che territoriali, deve porre la propria formale candidatura indicando specificatamente la carica per la quale intende concorrere dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena l'irricevibilità della proposta. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nell'ambito della medesima assemblea.

4. Colui che, comunicata la propria candidatura per una specifica carica, intendesse, successivamente, concorrere per una carica diversa, ha facoltà di farlo richiedendo alla Segreteria



Generale di prendere nota della variazione, sempre che la predetta richiesta avvenga nei termini previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. In tutte le Assemblee federali, i voti espressi per chi non si sia candidato, secondo quanto previsto dal presente articolo, saranno considerati nulli.

6. Entro 24 ore dalla scadenza del termine di deposito delle candidature le segreterie degli organi centrali e territoriali comunicheranno agli interessati, motivandola, via pec o telegramma, l'eventuale mancata accettazione della candidature. Eventuali reclami avverso le decisioni inerenti l'ammissibilità o meno delle candidature dovranno essere presentate al Tribunale Federale entro le 48 ore successive. Il Tribunale federale decide, inappellabilmente entro il giorno antecedente la data di svolgimento della assemblea. Il reclamo dovrà essere presentato a mezzo pec entro il termine indicato presso la segreteria degli organi di giustizia e dovrà avere i contenuti di cui all'art. 88 comma 4 del regolamento di giustizia

ART. 3 - COMPILAZIONE DELLE LISTE

1. Scaduti i termini previsti dall'articolo precedente, la Segreteria Generale provvederà alla compilazione degli elenchi dei candidati, elencandoli e numerandoli in ordine alfabetico.

2. Gli elenchi dovranno contenere, per gli organi centrali, i nominativi dei candidati alla carica di:

- a) Presidente Federale;
- b) Vicepresidente federale
- c) Consiglieri Federali, c.d. "liberi", in categoria Affiliati suddivisi per settori di provenienza;
- d) Consiglieri Federali in categoria Atleti;
- e) Consiglieri Federali in categoria Tecnici;
- f) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

3. Per gli organi territoriali, invece:

- a) Presidente regionale
- b) Consigliere regionale

4. La Segreteria Generale provvederà a pubblicarli sul sito internet federale e ad inviarne copia agli Organi Periferici ed agli interessati.

5. In ogni caso, detti elenchi dovranno essere esposti nella sala delle votazioni per tutto il periodo della votazione.

ART. 4 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

1. L'interessato deve depositare, all'atto del deposito della relativa candidatura presso la Segreteria competente (Generale o Regionale), i documenti comprovanti il possesso dei requisiti o idonee dichiarazioni sostitutive.

2. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità, di cui agli artt. 50 e 51 dello Statuto, è di competenza del Segretario Generale, che procede d'ufficio. Per le cause di incompatibilità le comunica agli interessati ai fini dell'esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 51 comma 2 dello statuto FISG

ART. 5 - DECADENZA DALLE CARICHE FEDERALI

1. I singoli componenti degli Organi federali elettivi, decadono:

- a) qualora, dopo la loro elezione, perdano il possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 50 dello Statuto;
- b) qualora risultino assenti per quattro volte, anche non consecutive, dalle riunioni degli Organi di cui fanno parte, salvo comprovati casi di legittimo impedimento.



2 Gli eventuali motivi di decadenza dei singoli componenti devono essere comunicati dall'Organo di appartenenza al Consiglio Federale il quale delibera in merito alla decadenza stessa e provvederà, a seconda dei casi, per il regolare funzionamento dell'Organo interessato.

Per la decadenza dei componenti del collegio dei revisori dei conti troveranno applicazione le relative disposizioni previste dal codice civile.

3. Qualora sia indispensabile per il funzionamento di un organismo non elettivo, il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi, d'ufficio o su proposta del Presidente dell'Organismo di appartenenza.

4. I dirigenti, eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del mandato istituzionale previsto per l'organo di appartenenza.

5. La decadenza per qualsiasi causa del consiglio federale non si estende al collegio dei revisori dei conti e agli organi di giustizia federali, anche se di nomina, nonché agli organi periferici elettivi

6 Le dimissioni dalle cariche federali, sia a livello centrale che territoriale, che danno origine alla decadenza degli organi sono irrevocabili

ART. 6 - CONFLITTI DI COMPETENZA

1. I conflitti di competenza fra Organi federali sono risolti dalla Corte d'appello Federale.

ART. 7 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

1. La consultazione elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, per la partecipazione alla assemblea nazionale, avviene in sede regionale o interregionale, secondo le deliberazioni del consiglio Federale, nel giorno indicato dallo stesso o in sede provinciale per le province di Trento, Bolzano ed Aosta, da svolgersi almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea nazionale federale. Avranno diritto di voto tutti gli atleti e tecnici, indipendentemente dalla loro nazionalità, maggiorenni e in attività, iscritti agli albi federali e tesserati per un sodalizio regolarmente affiliato al momento della celebrazione elettorale.

2. Gli atleti votano nella regione dell'affiliato presso il quale sono tesserati nell'anno di svolgimento della assemblea.

3. I tecnici votano nella regione presso cui prestano l'attività risultante dai moduli di affiliazione del soggetto presso il quale sono tesserati, altrimenti in quella di residenza.

4. L'avviso di convocazione, a cura della Segreteria Generale, deve essere pubblicato sul sito federale e trasmesso ai Comitati regionali e provinciali che ne curano la pubblicazione presso la sede e ne danno ulteriore comunicazione agli affiliati almeno quindici giorni prima delle elezioni. Gli affiliati saranno tenuti a darne notizia ai propri tesserati.

5. I tecnici e gli atleti che intendano candidarsi quali rappresentanti della loro categoria alle assemblee federali, dovranno farlo previa dichiarazione da trasmettere al Presidente del seggio elettorale fino al momento di dichiarazione da parte del Presidente di apertura delle procedure di votazione. In sede di candidatura a delegato atleta o tecnico si dovrà specificare la disciplina sportiva che si intende rappresentare tra quelle indicate all'art. 1 co. 6 dello statuto. I rappresentanti eletti dovranno essere maggiorenni, regolarmente tesserati per la stagione sportiva in cui ha luogo l'assemblea e in attività. Spetterà al Presidente del seggio verificare la sussistenza di detti requisiti.

6. I tecnici che siano in possesso anche della tessera atleti dovranno optare, in sede di candidatura per la designazione come delegato alle assemblee federali per una delle due categorie.

7. Ogni atleta e tecnico avrà diritto ad un voto che esprimerà in favore del candidato rappresentante della disciplina sportiva di appartenenza. Per ogni sede elettorale verrà eletto un rappresentante atleta e un rappresentante tecnico per ognuna delle cinque discipline sportive indicate all'art. 1 dello



statuto. Nella sede elettorale dovrà essere affisso anche l'ordine del giorno della assemblea nazionale elettiva e l'elenco dei candidati alla carica di rappresentante. L'affissione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'orario di svolgimento dell'assemblea costituirà anche formale convocazione per la partecipazione alla stessa nei confronti di chi sarà eletto rappresentante atleta e tecnico.

8. Le contestazioni sulle modalità di indizione, svolgimento e scrutinio saranno di competenza della Corte d'appello Federale, la quale dovrà esprimersi nei quindici giorni successivi allo svolgimento delle elezioni.

9. Sarà eletto rappresentante colui il quale avrà raggiunto il maggior numero di voti, indipendentemente dal loro ammontare. In caso di parità prevarrà il candidato più anziano di età.

10. In assenza di candidati in qualità di rappresentanti degli atleti o dei tecnici non sarà prevista la presenza del rappresentante di tali categorie per quella determinata regione. In assenza di votanti non vi sarà delegato in rappresentanza della Regione interessata. In entrambi i casi il numero dei voti spettanti a tali soggetti non potrà essere conteggiato in capo ad altri.

11. Ogni rappresentante avrà diritto nelle assemblee ordinarie elettive al numero di voti indicato dalla Segreteria Federale sulla base di quanto previsto all'articolo 11 comma 5 dello Statuto.

12. Il rappresentante cessato per qualsiasi motivo, secondo quanto previsto dallo Statuto, è sostituito dal primo dei non eletti, se esistente.

13. Per quanto non previsto si fa comunque riferimento alla previsione di cui all'art. 11 dello statuto

ART. 8 - SEGGI ELETTORALI

1. Il Consiglio Federale fissa la data delle elezioni e le sedi regionali o interregionali.

2. I seggi elettorali sono costituiti in ogni sede e formati da:

a) un Presidente individuato nel Presidente del comitato regionale o delegato regionale della sede di competenza

b) almeno due scrutatori nominati dal Presidente.

3. Il seggio svolge tutte le funzioni necessarie per la votazione, lo scrutinio, la verifica dei requisiti dei candidati, e la proclamazione degli eletti; effettua tra l'altro la verifica dei poteri, identificando ed ammettendo al voto gli aventi diritto in possesso dei requisiti previsti all'articolo precedente, compresi negli elenchi forniti dalla Segreteria Federale.

4. I votanti debbono esibire un documento di identità.

5. Per lo svolgimento delle votazioni, il seggio deve seguire scrupolosamente il seguente iter:

a) costituirsi alle ore 8 per effettuare le operazioni preliminari;

b) rimanere aperto dalle ore 9 alle ore 13 per le operazioni di voto;

c) effettuare lo scrutinio delle schede votate subito dopo il termine delle votazioni;

d) redigere lo specifico verbale trasmesso dalla Segreteria federale;

e) comunicare immediatamente alla Segreteria federale i risultati delle votazioni;

f) Trasmettere o consegnare in giornata alla Segreteria federale lo specifico verbale e tutto il materiale delle votazioni.

6. La votazione potrà essere effettuata anche con procedure elettroniche

TITOLO II ORGANI CENTRALI

PARTE I L'ASSEMBLEA NAZIONALE



ART. 9 - INDIZIONE E PUBBLICITA'

1. L'Assemblea Nazionale è indetta con deliberazione del Consiglio Federale che ne stabilisce la data, la sede e l'ordine del giorno.
2. L'assemblea ordinaria elettiva si svolge entro il terzo mese successivo a quello di chiusura dei giochi olimpici invernali.
3. Il Consiglio Federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare attraverso pubblicazione nel sito federale e con l'inserimento negli Atti ufficiali e inoltra l'avviso di convocazione a mezzo posta elettronica a tutte le Società Affiliate.
4. Le società affiliate saranno tenute a darne comunicazione ai propri atleti e tecnici tesserati aventi diritto di voto

ART. 10 - CONVOCAZIONE

1. L'avviso mediante il quale viene notificata al recapito ufficiale dell'affiliato la data di convocazione dell'Assemblea, deve essere spedita a cura della Segreteria Federale nei termini e con le modalità previste dall'art. 13 co. 4 dello statuto e deve contenere:
 - a) l'ora, il giorno, il mese e l'anno, nonché il luogo di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
 - b) l'ordine del giorno;
 - c) l'elenco dei voti attribuiti ad ogni affiliato;
 - d) eventuali altre disposizioni ed informazioni.
 - e) Il numero delle deleghe che possono essere portate in Assemblea ai sensi di quanto previsto dall'art. 17.6 dello Statuto.
 - f) luogo, data e orario di svolgimento delle consultazioni per atleti e tecnici di cui all'art. 7 del presente regolamento
2. L'elenco degli affiliati ammessi con diritto di voto, con i relativi voti attribuiti, è trasmesso dalla Federazione a tutti gli Organi Periferici perché venga messo a disposizione degli affiliati richiedenti.
3. Il Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, può convocare l'Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria, o viceversa, ed anche contemporaneamente, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previa verifica del quorum costitutivo richiesto - in prima ed in seconda convocazione - per la validità dell'Assemblea che deve avere effettuazione.

ART. 11 - ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE

1. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati tutti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno che sono oggetto di discussione assembleare.
2. Gli aventi diritto a voto che intendono iscrivere argomenti all'ordine del giorno possono chiedere l'inserimento degli stessi fino a 20 giorni, se trattasi di Assemblea Ordinaria, e 10 giorni, se trattasi di Assemblea Straordinaria, prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea; il Consiglio Federale deciderà circa l'inserimento di detti argomenti e, qualora le richieste siano state accolte, la Segreteria invierà l'ordine del giorno aggiunto.
3. Gli aventi diritto a voto che, ai sensi dell'art.14 dello Statuto, richiedano la convocazione straordinaria dell'Assemblea, devono inviare a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Federale, tramite la Segreteria Federale, motivata richiesta contenente gli argomenti dell'ordine del giorno. Il Consiglio Federale è tenuto a deliberare in merito.



ART. 12 - VOTI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI

1. Gli affiliati che abbiano conseguito il diritto di elettorato attivo esprimono nelle assemblee nazionali e periferiche, alle quali hanno il diritto-dovere di partecipare, 10 voti deliberativi di base.
2. Per l'attività federale svolta nei singoli settori controllati dalla FISG verranno attribuiti, in aggiunta a tali voti di base, voti per meriti agonistici-sportivi definiti voti plurimi, secondo quanto disciplinato dall'art. 18 dello Statuto.
3. L'assegnazione dei voti, di base e plurimi, spettanti agli affiliati e ai rappresentanti di atleti e tecnici è di stretta competenza del Consiglio Federale che all'uopo si avvarrà della documentazione prodotta dalla Segreteria Federale con la collaborazione degli Organi Periferici competenti.
4. I voti assegnati ai rappresentanti di atleti e tecnici ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 5 dello statuto si calcolano sul totale dei voti di base e plurimi presenti nella regione o provincia interessata e si aggiungono a quelli assegnati agli affiliati

ART. 13 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE E RAPPRESENTANZE

1. Nelle Assemblee elettive ciascun affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio legale rappresentante, ovvero da altro tesserato facente parte dell'organo amministrativo, delegato per iscritto dal legale rappresentante stesso o da chi per Statuto sociale abbia tale potere.
2. Per ciò che attiene il rappresentante dell'affiliato, la carica sociale legittimante deve risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli organi sociali, pervenute alla Segreteria Federale almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea.
3. I soggetti intervenuti ai sensi dell'art. 17.8 dello Statuto non possono rappresentare affiliati, all'Assemblea Nazionale, né direttamente né per delega.

ART. 14 - DELEGHE

1. Per gli Affiliati, nelle assemblee elettive, è ammesso il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto al rappresentante di altro affiliato a condizione che:
 - a) la delega sia redatta su apposito modulo predisposto dalla Federazione o su carta intestata dell'affiliato, con timbro e firma del Presidente o di chi ne sia stato autorizzato come risulta dal modulo di riaffiliazione;
 - b) la persona delegata sia, a sua volta, rappresentante in Assemblea del proprio affiliato di appartenenza, nell'ambito della medesima Regione.
2. Ciascun affiliato avente diritto al voto può essere portatore di delega di altri affiliati della stessa Regione o Provincia di Bolzano, Trento o Aosta nel numero massimo determinato in sede di avviso di convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 17 comma 6 dello Statuto.
3. Le eventuali correzioni contenute nella delega devono essere espressamente convalidate dal delegante.
4. Non saranno considerate valide deleghe trasmesse via posta elettronica ad eccezione di quelle inviate via PEC. Non saranno considerate valide le deleghe trasmesse via fax.

ART. 15 - RECLAMO PER OMESSA OD ERRATA ATTRIBUZIONE DEI VOTI

1. Ogni affiliato interessato ha facoltà di proporre reclamo, motivandolo, per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti di propria spettanza o avverso il numero dei voti attribuiti ad altro affiliato. L'iniziativa del ricorso può essere legittimamente intrapresa anche dal rappresentante degli atleti e/o dal rappresentante dei tecnici, in nome degli stessi.



2. Il reclamo, con l'indicazione scritta dei motivi, deve essere presentato al Tribunale Federale attraverso il deposito (o l'invio a mezzo raccomandata a/r anticipata via fax o pec) presso la Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea. Nel caso in cui il reclamo non venga presentato in riferimento ai voti di propria spettanza ma a quelli di altro affiliato, lo stesso dovrà contestualmente essergli notificato. L'affiliato terzo interessato avrà 3 giorni di tempo per presentare eventuali memorie di replica che dovranno essere notificate al Tribunale federale ed all'affiliato reclamante. Il Tribunale federale dovrà decidere, inappellabilmente, almeno 24 ore prima della data di svolgimento della assemblea e dovrà comunicare alla Segreteria Generale e ai reclamanti la propria decisione a mezzo pec o telegramma.
3. In base alle decisioni adottate, la Segreteria Federale compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei reclami respinti.

ART. 16 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. La Commissione Verifica Poteri è tempestivamente nominata secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto. La Commissione Verifica Poteri si insedia il giorno antecedente lo svolgimento della assemblea.

2. La Commissione nomina al proprio interno un Presidente e decide a maggioranza. Tranne che nel caso di cui al precedente articolo, le decisioni della Commissione Verifica Poteri sono inappellabili. Ha il compito di:

- verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato e a ciascun rappresentante degli atleti e dei tecnici con quelli risultanti dagli Atti ufficiali della FISG;
- chiedere, se necessario, i documenti di riconoscimento personale;
- ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari;
- risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.

3. La Commissione si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Generale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

4. Redige e presenta al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale degli affiliati rappresentati, dei rappresentanti di atleti e tecnici presenti e dei voti attribuiti.

5. L'orario di verifica degli aventi diritto a voto da parte della Commissione, indicato nell'avviso di convocazione, ha inizio almeno un'ora prima dell'apertura dei lavori assembleari. Le procedure di verifica ed accreditamento degli aventi diritto al voto si concludono con l'apertura delle operazioni di voto. I lavori della Commissione, organo permanente assembleare, si concludono, comunque, dopo la chiusura dell'assemblea e la redazione del verbale delle operazioni.

6. La Commissione è la sola competente a constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea.

ART. 17 - APERTURA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Il Presidente Federale, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima od in seconda convocazione, sussistendo il quorum costitutivo previsto, dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.

97

OS



2. Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, gli aventi diritto a voto procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza che si compone, oltre che del Presidente, di un Vice Presidente e di almeno tre scrutatori che non siano candidati a cariche federali che formano la commissione di scrutinio. La commissione verifica poteri può essere nominata commissione di scrutinio.
3. La votazione per la nomina dell'Ufficio di Presidenza può aver luogo anche per acclamazione.

ART. 18 - COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Il Presidente dell'Assemblea ne garantisce la sovranità e l'imparzialità, ed inoltre:
 - a) cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente;
 - b) concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) fissa la durata massima ed il numero degli interventi;
 - d) proclama gli eletti dopo le votazioni;
 - e) cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea;
 - f) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea;
 - g) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.
3. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo e di depositarlo, unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima, presso la sede della Federazione.
4. La Commissione di scrutinio collabora con l'Ufficio di Presidenza ed ha il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti in presenza dell'Assemblea, curando la registrazione di tutti i dati di scrutinio.
5. Gli aventi diritto a voto possono presentare, per iscritto, al Presidente dell'Assemblea, mozione ed istanza su argomenti posti all'ordine del giorno, purché risultino firmate da almeno un terzo degli aventi diritto a voto presenti.
6. E' rimessa all'insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea l'accettazione o meno di mozioni d'ordine e la messa in discussione, ovvero la determinazione dell'ordine di precedenza delle stesse.

ART. 19 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro venti giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI
3. Ciascun partecipante all'Assemblea Nazionale ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

ART. 20 - ELEZIONE DELLE CARICHE

1. Per le elezioni delle cariche federali, agli aventi diritto a voto vengono consegnate sulla base delle modalità di votazioni prescelta, tante schede, intendendosi come tali anche i diritti di esercitare il



voto attraverso mezzi elettronici, quante sono le cariche da eleggere. Gli aventi diritto a voto, muniti del necessario numero di schede, esprimono, negli appositi spazi garantiti di segretezza, il loro diritto.

2. Ai rappresentanti degli affiliati saranno consegnate schede separate contenenti i nomi dei candidati a:

- a) Presidente della FISG;
- b) Vicepresidente e Consigliere Federale della specialità di appartenenza;
- c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

3. Ai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici saranno consegnate schede separate contenenti i nomi dei candidati a:

- a) Presidente della FISG;
- b) Vicepresidente e Consigliere Federale, in quota atleti e tecnici;
- c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

4. Ognuno degli aventi diritto a voto esprime, in ognuna delle schede, un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti l'Organo,

5. Per l'elezione dei Consiglieri di Specialità, eleggibili dai soli rappresentanti degli Affiliati della stessa specialità, potrà essere espresso un massimo di una preferenza.

6. I candidati saranno proclamati eletti secondo la graduatoria dei voti conseguiti.

7. In caso di parità fra due o più candidati eleggibili, seguirà il ballottaggio.

8. Gli aventi diritto a voto congiuntamente nominano il Presidente ed i Soci d'Onore, proposti dal Consiglio Federale.

9. Detta votazione potrà avvenire anche per alzata di mano

PARTE II IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

ART. 21 - ATTRIBUZIONI E COMPITI

1. Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni espressamente conferitegli dall'art. 22 dello Statuto.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare, egli, oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 22 dello Statuto:

- a) può invitare alle riunioni del Consiglio Federale, autonomamente, o su delibera, altri dirigenti federali ovvero persone la cui presenza possa agevolare la trattazione degli argomenti oggetto della seduta;
- b) può partecipare, o farsi rappresentare, a qualsiasi assemblea o riunione di Organi Periferici;
- c) dirama i dispositivi necessari per l'attuazione dei compiti dell'organizzazione periferica;
- d) assume e promuove ogni iniziativa intesa a sviluppare rapporti utili allo sport del ghiaccio anche nei confronti dei pubblici poteri;
- e) interviene alle riunioni delle Federazioni Internazionali degli sport disciplinati dalla FISG, o vi delega un suo rappresentante.

PARTE III IL CONSIGLIO FEDERALE



ART. 22 - FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Federale è l'Organo esecutivo, di gestione ed amministrazione della Federazione.
2. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo raccomandata, telegramma, posta elettronica con conferma di ricevimento, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata.
3. In caso di urgenza il termine può essere ridotto sino alla metà.
4. Il Presidente onorario della Federazione può partecipare alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto di voto.
5. Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che, più in generale, regolano l'attività di ciascun organo collegiale. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
6. Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della FISG
7. Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, anche su richiesta di un consigliere federale - ed il Consiglio approvi a maggioranza - l'adozione del voto segreto.
8. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; col voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non è delegabile.
9. Il Consiglio può provvedere, al proprio interno, ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra i singoli membri.
10. Le funzioni di segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale, ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
11. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della competenza della sua funzione.
12. Redige infine il verbale di ciascuna seduta, verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.
13. Il verbale può essere approvato seduta stante oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.

ART. 23 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dall'art. 25 dello Statuto.
2. Stabilisce i criteri per l'erogazione di contributi agli Affiliati.
3. Eroga ai Comitati territoriali, dopo l'approvazione da parte del CONI del bilancio preventivo federale, le dotazioni finanziarie di loro spettanza, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, in unica o più soluzioni, entro l'anno di competenza.

PARTE I V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



ART. 24 - COMPOSIZIONE COMPITI E FUNZIONAMENTO

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della Federazione ed ha il compito di:

- controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
- accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della FISG;
- verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- esercita il controllo contabile;
- fornire parere agli Organi Federali, nei casi previsti dall'ordinamento federale e dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Federazione.

2. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FISG, previa comunicazione al Presidente della Federazione. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

3. Di ciascuna delle verifiche summenzionate deve essere redatto processo verbale.

TITOLO III ORGANI PERIFERICI

PARTE I ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 25 - FUNZIONAMENTO E NORME DI RIFERIMENTO.

1. Per la costituzione di nuovi Comitati Regionali di cui all'art. 35 dello Statuto, l'Assemblea regionale è convocata, su delibera del Consiglio Federale, dal Presidente della FISG per eleggere gli organi e all'espletamento delle procedure di convocazione provvederà la Segreteria Federale.

2. Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

ART. 26 - INDIZIONE, PUBBLICITA' E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea regionale, indetta nei termini previsti dallo statuto con deliberazione del Consiglio Regionale, è convocata dal Presidente dello stesso, nei modi previsti per l'Assemblea nazionale ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 32 dello Statuto.

2. Nell'ipotesi di cui alle lett. b), c) dell'art. 32.3 dello Statuto, gli atti assunti dal Consiglio Federale o dal Presidente della FISG devono contenere anche l'indicazione della data di indizione dell'Assemblea ed essere notificati, entro tre giorni dall'adozione degli atti stessi, al Presidente del Comitato Regionale.

3. Nei casi di cui all'art. 32.3 lett. a) e d) dello Statuto trattandosi, per il Presidente del Comitato Regionale, di atto dovuto, il medesimo Presidente deve, senza indugio, procedere alla convocazione dell'assemblea, ratificando tale decisione assunta in via d'urgenza nella prima riunione utile di consiglio successiva.



4. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati alla Segreteria della FISG entro giorni 7 dalla decisione di procedere alla convocazione dell'assemblea medesima.

5. Per quanto non previsto si applicano in via analogica le norme relative all'assemblea nazionale.

PARTE II IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

ART. 27 - ATTRIBUZIONI

1. Al Presidente del Comitato Regionale competono, in via analogica ed in quanto compatibili in sede regionale, le stesse attribuzioni del Presidente Federale, escluse quelle che, per legge o Statuto, risultano esclusive di quest'ultimo.

2. Il Presidente del Comitato Regionale è il responsabile dell'andamento dell'attività regionale ai soli fini sportivi nei confronti del Consiglio Federale, al cui controllo di legittimità è sottoposto.

3. Le dimissioni del Presidente del Comitato Regionale vanno presentate per iscritto al Presidente della FISG

4. Al termine dell'incarico, qualunque sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, documenti e beni di appartenenza del Comitato in suo possesso, con relativo specifico verbale di consegna.

5. Spetta, inoltre, al Presidente del Comitato Regionale di ricevere le domande di dimissioni dei singoli componenti del Consiglio Regionale e di procedere alla reintegrazione dell'organo secondo le disposizioni previste dall'art. 26.4 dello statuto.

PARTE III IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 28 - FUNZIONAMENTO

1. Nella sua prima riunione viene eletto tra i Consiglieri il Vice Presidente, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto.

2. Il Consiglio Regionale rappresenta, per quanto di sua competenza, il potere esecutivo della FISG in Regione e dura in carica per un quadriennio.

3. Su designazione del Presidente, il Consiglio Regionale nomina il Segretario che può essere scelto fra persone non componenti il Consiglio stesso.

4. Qualora sia ritenuto opportuno e per argomenti concernenti la categoria può essere invitato ad assistere ai lavori del Consiglio Regionale un rappresentante del G.U.G. o del G.A.H.G.

5. La sede del Comitato è quella della città capoluogo di Regione salvo diversa decisione del Consiglio Federale.

ART. 29 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dallo Statuto, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda degli sport del ghiaccio, in particolare:

a) promuovere, con adeguate iniziative, l'attività giovanile regionale svolgendo opera di penetrazione nelle scuole, nelle istituzioni del tempo libero ed in ogni altra possibile organizzazione;



- b) assistere i propri Affiliati nello svolgimento dell'attività sportiva, favorendone lo sviluppo ed il rapporto con le strutture del CONI, regionale e provinciale;
 - c) promuovere l'organizzazione dei Campionati regionali delle specialità praticate nella Regione e rilasciare il nulla-osta per l'organizzazione di tutte le gare o manifestazioni a livello regionale effettuate sul territorio di competenza;
 - d) promuovere la costruzione di nuovi impianti sportivi ed assistere le Società per il miglior uso degli stessi già esistenti in Regione;
 - e) osservare ed applicare le norme federali ed attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente Federale, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale;
 - f) vigilare sulla rigorosa osservanza, da parte di tutti gli affiliati appartenenti alla Regione nonché dei loro tesserati, delle norme, decisioni e deliberazioni federali;
 - g) ricevere, istruire e trasmettere alla Segreteria Federale, le domande di affiliazione e di riaffiliazione con motivato parere;
 - h) essere portato a conoscenza, da parte dei competenti Organi federali, di eventuali provvedimenti che riguardano gli affiliati appartenenti al territorio di propria competenza;
 - i) amministrare i fondi a disposizione per ogni anno sportivo federale, nell'ambito delle disposizioni amministrative della Federazione, tenendo regolarmente le scritture contabili da essa prescritte;
 - l) sottoporre all'Assemblea regionale ordinaria la relazione finanziaria sulla gestione del Comitato;
 - m) proporre al consiglio federale la nomina dei responsabili di settore a livello regionale e collaborare, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;
 - n) proporre al Consiglio Federale la nomina dei Delegati Provinciali, ai sensi dell'art.37 dello Statuto indicando l'area territoriale di competenza.
2. Le riunioni del Consiglio Regionale hanno luogo su convocazione fatta del Presidente per iscritto almeno 10 giorni prima a mezzo posta elettronica contenente l'ordine del giorno. In caso d'urgenza i termini sono ridotti della metà.
3. Copia del verbale della riunione, redatto dal Segretario, deve essere inviata al Consiglio Federale.

ART. 30 - GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO REGIONALE

- 1. Per le spese di gestione e per lo svolgimento delle attività di competenza, i Consigli Regionali amministrano, salva rendicontazione, i fondi erogati dalla Federazione.
- 2. La gestione finanziaria del Comitato dovrà avvenire sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione della Federazione.

PARTE IV IL DELEGATO REGIONALE

ART. 31 - NOMINA, ATTRIBUZIONI E COMPITI

- 1. Il Delegato Regionale, nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto ha come compito quello di addivenire alla costituzione di un Comitato Regionale secondo quanto previsto al riguardo dallo Statuto e di svolgere i compiti normalmente attribuiti alla competenza del Consiglio Regionale nelle regioni in cui è istituito il Comitato.
- 2. Il mandato conferito al Delegato Regionale può essere revocato ancor prima della scadenza, per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato del Consiglio Federale.



3. Le dimissioni del Delegato Regionale sono rassegnate al Presidente Federale che, su delibera del Consiglio Federale, provvederà alla nomina di un sostituto.
4. Qualora gli affiliati della Regione in cui opera il Delegato Regionale raggiungano il numero prescritto dallo Statuto, il mandato del Delegato sarà revocato dal Consiglio Federale che provvederà alla costituzione del nuovo Comitato Regionale.
5. Il Delegato Regionale alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve effettuare nel termine e nei modi di cui all'art. 27 comma 4 del presente Regolamento - le consegne a chi lo sostituisce o ad altra persona incaricata dal Presidente Federale.
6. Rientrano fra le competenze del Delegato:
 - a) operare per la costituzione ed affiliazione di nuove società e associazioni sportive e per l'assistenza a quelle già esistenti;
 - b) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;
 - c) attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della FISG, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
 - d) osservare ed applicare le norme federali;
 - e) predisporre per il Consiglio Federale, al termine di ogni anno sportivo, dettagliata relazione sull'esito del suo mandato.

PARTE V IL DELEGATO PROVINCIALE

ART. 32 - NOMINA, ATTRIBUZIONI E COMPITI

1. Nelle Regioni, ove già risulti costituito un Comitato Regionale, qualora vi siano Province con particolare densità di affiliati, ovvero per particolari esigenze locali il Comitato Regionale, può nominare un Delegato Provinciale.
2. Il Delegato Provinciale dura in carica per il quadriennio olimpico per il quale è stato nominato.
3. Rientrano fra le competenze del Delegato Provinciale:
 - a) operare, di concerto con il competente Comitato Regionale, in modo da favorire la costituzione ed affiliazione di nuove associazioni sportive e fornire l'assistenza necessaria agli affiliati esistenti;
 - b) informare tempestivamente il Comitato Regionale di ogni iniziativa o programma dell'attività della Provincia;
 - c) intervenire - nell'interesse della Federazione e degli Affiliati - presso le Autorità locali per agevolare qualsiasi iniziativa connessa con l'attività degli sport del ghiaccio;
 - d) collaborare, per l'attuazione dei suoi compiti e per l'adempimento dei suoi doveri, con il Comitato Regionale competente;
 - e) osservare e far rispettare norme, provvedimenti e decisioni degli Organi federali;
 - f) amministra le anticipazioni federali con la più rigorosa osservanza del Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale.
4. Nell'espletamento del suo incarico il Delegato Provinciale può avvalersi delle strutture del Comitato Regionale, previa autorizzazione del Presidente di quest'ultimo.
5. Per quanto non specificato si applica, in via analogica, quanto previsto in merito al delegato regionale.



TITOLO IV ORGANISMI FEDERALI

PARTE I LA SEGRETERIA FEDERALE

ART. 33 - CARATTERISTICHE E COMPITI

1. La Segreteria Generale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi inerenti alle attività della Federazione e per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi federali.
2. La Segreteria è retta dal Segretario Generale che coordina e dirige gli uffici della FISG assumendone la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza ed ha la sorveglianza sul personale addetto, che dipende gerarchicamente da lui in base alle norme vigenti.

PARTE II CONSULTE

ART. 34 – LE CONSULTE DEI PRESIDENTI REGIONALI E DEI RAPPRESENTANTI DI SETTORE

1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 43 e 44 dello Statuto sono istituite le consulte dei Presidenti regionali e dei rappresentanti di settore.
2. Hanno compiti consultivi e propositivi per lo sviluppo degli sports del ghiaccio.
3. Sono convocate dal Presidente federale, mediante comunicazione a mezzo raccomandata o posta elettronica almeno 15 giorni prima della riunione.
4. Funge da Segretario il Segretario generale o un suo delegato

ART. 35 - LE CONSULTE TECNICHE DI SETTORE

1. Il Presidente federale provvede, all'inizio del quadriennio, alla nomina delle consulte tecniche di settore.
2. Le consulte sono presiedute dal Presidente federale o un suo delegato. Vi partecipa con diritto di voto il consigliere federale di specialità
3. Sono composte da almeno 3 componenti, compreso il coordinatore tecnico se nominato.
4. Sono convocate a mezzo posta elettronica, almeno tre giorni prima della data di svolgimento su iniziativa del Presidente federale o del coordinatore tecnico e di almeno un altro componente.
5. Ha compiti consultivi e propositivi per la disciplina di propria competenza.

ART. 36 – COORDINATORE TECNICO DI SETTORE

1. Il Presidente federale può nominare un coordinatore tecnico di settore
2. Egli ha il compito di coadiuvare l'operato della rispettiva Consulta Tecnica di settore e di seguire l'applicazione delle direttive generali emesse in materia.
3. In assenza di nomina specifica le funzioni sono assunte dal consigliere federale di specialità

ART. 37 - GRUPPO ARBITRI – GAHG - E UFFICIALI DI GARA -GUG

1. E' l'organismo di cui all'art. 46 dello Statuto preposto dal Consiglio Federale al reclutamento, alla formazione, all'addestramento ed all'organizzazione di Arbitri e Ufficiali di Gara.
2. Il Gruppo può essere suddiviso in settori di specialità.



3. Il funzionamento e l'organizzazione sono disciplinati dai Regolamenti interni, integrati da norme di conduzione per ciascuna specialità, deliberati dal Consiglio Federale e sottoposti alla approvazione della Giunta Nazionale del Coni
4. Sono retti da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da un massimo di 7 Consiglieri eletti dalle relative Assemblee Generali di categoria.
5. Il Consiglio Federale, per gravi motivi che ledano gli interessi federali o impediscano l'ordinato svolgimento dell'attività sportiva della FISG, può rimuovere qualsiasi componente del Gruppo e può sciogliere i suddetti organismi nominando un Commissario straordinario.
6. La sede è presso la Sede federale.

ART. 38 - COMITATO MAESTRI ISTRUTTORI ED ALLENATORI – CNA-

1. E' l'organismo di cui all'art. 47 dello Statuto preposto dal Consiglio Federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione degli Allenatori e dei Maestri-Istruttori, nonché ad assolvere i compiti e le direttive che dallo stesso gli vengono affidati.
2. E' retto da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da un massimo di 5 Consiglieri nominati dal Consiglio Federale.
3. Il funzionamento e l'organizzazione sono disciplinati dal proprio regolamento e dalle norme previste dai CNA di specialità deliberati dal Consiglio Federale e sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI
4. Il Consiglio Federale, per gravi motivi che ledano gli interessi federali o impediscano l'ordinato svolgimento dell'attività sportiva della FISG, può rimuoverne all'interno un qualsiasi componente e può sciogliere il suddetto organismo nominando un Commissario straordinario.
5. La sede del Comitato è presso la Sede federale.

ART. 39 – LA CONSULTA DEI GRUPPI MILITARI E DI STATO

- 1E' composta dai rappresentanti dei gruppi militari e di Stato riconosciuti dal Coni e affiliati alla Fisg. E' presieduta dal Presidente federale. Resta in carica per un quadriennio olimpico. Nella sua prima riunione nomina al proprio interno il vicepresidente.
2. La consulta è convocata dal Presidente o su incarico di questi dal vicepresidente e ha funzioni di supporto e di suggerimento sull'attività svolta dai tesserati per detti gruppi.
 3. Partecipa di diritto il Segretario Federale o un suo incaricato che redige il verbale relativo
 4. Vi possono partecipare esperti o tesserati federali per discutere di specifici problemi su invito del Presidente.

ART. 40 – LA CONSULTA PER L'ATTIVITA' PARALIMPICA

- 1E' composta dai rappresentanti delle associazioni e società sportive affiliate che svolgono attività paralimpica. E' presieduta dal Presidente federale. Resta in carica per un quadriennio olimpico. Nella sua prima riunione nomina al proprio interno il vicepresidente.
2. La consulta è convocata dal Presidente o su incarico di questi dal vicepresidente e ha funzioni di supporto e di suggerimento sull'attività paralimpica.
 3. Partecipa di diritto il Segretario Federale o un suo incaricato che redige il verbale relativo
 4. Vi possono partecipare esperti o tesserati federali per discutere di specifici problemi su invito del Presidente

TITOLO V



AMMINISTRAZIONE

ART. 41 - BILANCI E GESTIONE

1. La gestione finanziaria della FISG si svolge in base al Bilancio annuale di Previsione.
2. Le entrate e le spese devono essere classificate secondo le direttive emanate dal CONI in materia, che provvede a determinare, altresì, lo schema di Bilancio.
3. A cura della Segreteria Federale deve essere trasmesso ogni anno al CONI, entro i termini stabiliti, il Bilancio Preventivo deliberato dal Consiglio Federale.
4. Il bilancio di esercizio è annualmente trasmesso alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione.
5. Il Bilancio di Previsione deve essere corredato, oltre che dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, da apposita relazione del Presidente Federale.
6. Il Bilancio di esercizio - oltre che dalla relazione del predetto Organo interno di controllo contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili, nonché le valutazioni in ordine alla regolarità della gestione - deve essere corredato da una relazione illustrativa del Presidente della FISG riguardante l'attività svolta dalla Federazione e l'andamento della gestione, i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.
7. In generale, in materia di amministrazione, fa testo il "Regolamento amministrativo", emanato dal Consiglio Federale secondo le specifiche direttive emanate in materia dal CONI.

TITOLO VI NORME FINALI

ART. 42 - SCIOGLIMENTO DELLA FISG

1. Lo scioglimento della FISG avviene secondo quanto previsto dal codice civile. Può essere deliberato da una sessione straordinaria dell'Assemblea federale, espressamente convocata, la quale decide con la maggioranza prevista dall'art. 20 dello Statuto. Con la deliberazione di scioglimento devono essere nominati uno o più liquidatori.
2. Determinato lo scioglimento, decadono tutte le cariche federali.

ART. 43 - GENERALITA'

1. Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI
2. Per l'esecuzione delle norme statutarie il Consiglio Federale provvede all'emanazione ed all'aggiornamento di tutti i Regolamenti di categoria, di settore, delle Commissioni e degli Organi della Federazione.
3. Le norme contenute nei suddetti regolamenti devono corrispondere alle disposizioni ed ai principi espressi nello Statuto. Tutte le norme regolamentari predette deliberate dal Consiglio Federale hanno valore indistintamente per le Società affiliate, per i loro dirigenti - soci ed atleti - e per tutte le persone che comunque fanno parte della FISG
4. Per quanto non dispongono lo Statuto ed i Regolamenti federali valgono le norme sancite dai Regolamenti internazionali, gli usi sportivi e le norme di Diritto Sportivo, ivi incluse quelle del CONI



5. I Regolamenti internazionali delle Federazioni, cui la FISG aderisce, avranno valore nel territorio giurisdizionale italiano, anche per quanto attiene le norme tecniche, dopo la delibera del Consiglio Federale che li recepisce.

6. L'interpretazione data dal Consiglio Federale ad un qualsivoglia articolo dello Statuto e dei Regolamenti federali deve considerarsi come autentica.

ART. 44 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI



**DELIBERA DEL PRESIDENTE
N. 100 del 21 febbraio 2018**

SETTORE: AFFARI GENERALI - REGOLAMENTI

**Oggetto : MODIFICHE REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE CON OSSERVAZIONI CONI DEL CONI
21.02.2018**

Il sottoscritto Andrea Gios nella sua qualità di Presidente della FISG:

VISTO

l'articolo 21 comma 7 dello Statuto Federale, l'articolo 83 del Regolamento Organico Federale e il regolamento di Amministrazione e contabilità della FISG

VISTE

Le osservazioni ricevute dal CONI in data 21 febbraio 2018 dove cita di modificare i seguenti Articoli:

ART. 2 - CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI

1. Gli aspiranti alle cariche federali elettive degli Organi Centrali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 co. 2 dello statuto, devono far pervenire, a pena di inammissibilità la loro candidatura per iscritto alla Segreteria Generale, a mezzo consegna a mano, raccomandata A.R., o PEC nel termine di almeno quindici giorni liberi prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea. In caso di consegna a mano questa dovrà aver luogo entro l'orario di apertura degli uffici dell'ultimo giorno utile. Non saranno accettate candidature pervenute, entro il termine, solo via fax.

2. Gli aspiranti alle cariche federali elettive degli Organi territoriali devono far pervenire la loro candidatura per iscritto al Comitato Regionale, a mezzo raccomandata a.r. o consegnandola a mano, in orario di ufficio almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea. Il Comitato Regionale trasmette immediatamente la richiesta di candidatura alla Segreteria Generale. Nel caso in cui entro il termine indicato non fossero state presentate sufficienti candidature per ricoprire le cariche dei consigli regionali rimane in carica per l'ordinaria amministrazione il consiglio in scadenza che dovrà indire entro trenta giorni nuove elezioni che dovranno essere tenute entro i sessanta giorni successivi.

3. Colui che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 50 dello Statuto e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, sia centrali che territoriali, deve porre la propria formale candidatura indicando specificatamente la carica per la quale intende concorrere dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena l'irricevibilità della proposta. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nell'ambito della medesima assemblea.

4. Colui che, comunicata la propria candidatura per una specifica carica, intendesse, successivamente, concorrere per una carica diversa, ha facoltà di farlo richiedendo alla Segreteria Generale di prendere nota della variazione, sempre che la predetta richiesta avvenga nei termini previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. In tutte le Assemblee federali, i voti espressi per chi non si sia candidato, secondo quanto previsto dal presente articolo, saranno considerati nulli.

6. Entro 24 ore dalla scadenza del termine di deposito delle candidature le segreterie degli organi centrali e territoriali comunicheranno agli interessati, motivandola, via pec o telegramma, l'eventuale mancata accettazione della candidature. Eventuali reclami avverso le decisioni inerenti l'ammissibilità o meno delle candidature dovranno essere presentate al Tribunale Federale entro le 48 ore successive. Il Tribunale federale decide, inappellabilmente entro il giorno antecedente la data di svolgimento della assemblea. Il reclamo dovrà essere presentato a mezzo pec entro il termine indicato presso la segreteria degli organi di giustizia e dovrà avere i contenuti di cui all'art. 88 comma 4 del regolamento di giustizia

ART. 4 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

1. L'interessato deve depositare, all'atto del deposito della relativa candidatura presso la Segreteria competente (Generale o Regionale), i documenti comprovanti il possesso dei requisiti o idonee dichiarazioni sostitutive.

2. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità, di cui agli artt. 50 e 51 dello Statuto, è di competenza del Segretario Generale, che procede d'ufficio. Per le cause di incompatibilità le comunica agli interessati ai fini dell'esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 51 comma 2 dello statuto FISG

92



ART. 5 - DECADENZA DALLE CARICHE FEDERALI

1. I singoli componenti degli Organi federali elettivi, decadono:

a) qualora, dopo la loro elezione, perdano il possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 50 dello Statuto;

b) qualora risultino assenti per quattro volte, anche non consecutive, dalle riunioni degli Organi di cui fanno parte, salvo comprovati casi di legittimo impedimento.

2. Gli eventuali motivi di decadenza dei singoli componenti devono essere comunicati dall'Organo di appartenenza al Consiglio Federale il quale delibera in merito alla decadenza stessa e provvederà, a seconda dei casi, per il regolare funzionamento dell'Organo interessato.

Per la decadenza dei componenti del collegio dei revisori dei conti troveranno applicazione le relative disposizioni previste dal codice civile.

3. Qualora sia indispensabile per il funzionamento di un organismo non elettivo, il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi, d'ufficio o su proposta del Presidente dell'Organismo di appartenenza.

4. I dirigenti, eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del mandato istituzionale previsto per l'organo di appartenenza.

5. La decadenza per qualsiasi causa del consiglio federale non si estende al collegio dei revisori dei conti e agli organi di giustizia federali, anche se di nomina, nonché agli organi periferici elettivi

6. Le dimissioni dalle cariche federali, sia a livello centrale che territoriale, che danno origine alla decadenza degli organi sono irrevocabili

ART. 7 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

1. La consultazione elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, per la partecipazione alla assemblea nazionale, avviene in sede regionale o interregionale, secondo le deliberazioni del consiglio Federale, nel giorno indicato dallo stesso o in sede provinciale per le province di Trento, Bolzano ed Aosta, da svolgersi almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea nazionale federale. Avranno diritto di voto tutti gli atleti e tecnici, indipendentemente dalla loro nazionalità, maggiorenni e in attività, iscritti agli albi federali e tesserati per un sodalizio regolarmente affiliato al momento della celebrazione elettorale.

2. Gli atleti votano nella regione dell'affiliato presso il quale sono tesserati nell'anno di svolgimento della assemblea

3. I tecnici votano nella regione presso cui prestano l'attività risultante dai moduli di affiliazione del soggetto presso il quale sono tesserati, altrimenti in quella di residenza,

4. L'avviso di convocazione, a cura della Segreteria Generale, deve essere pubblicato sul sito federale e trasmesso ai Comitati regionali e provinciali che ne curano la pubblicazione presso la sede e ne danno ulteriore comunicazione agli affiliati almeno quindici giorni prima delle elezioni. Gli affiliati saranno tenuti a darne notizia ai propri tesserati.

5. I tecnici e gli atleti che intendano candidarsi quali rappresentanti della loro categoria alle assemblee federali, dovranno farlo previa dichiarazione da trasmettere al Presidente del seggio elettorale fino al momento di dichiarazione da parte del Presidente di apertura delle procedure di votazione. In sede di candidatura a delegato atleta o tecnico si dovrà specificare la disciplina sportiva che si intende rappresentare tra quelle indicate all'art. 1 co. 6 dello statuto. I rappresentanti eletti dovranno essere maggiorenni, regolarmente tesserati per la stagione sportiva in cui ha luogo l'assemblea e in attività. Spetterà al Presidente del seggio verificare la sussistenza di detti requisiti.

6. I tecnici che siano in possesso anche della tessera atleti dovranno optare, in sede di candidatura per la designazione come delegato alle assemblee federali per una delle due categorie.

7. Ogni atleta e tecnico avrà diritto ad un voto che esprimerà in favore del candidato rappresentante della disciplina sportiva di appartenenza. Per ogni sede elettorale verrà eletto un rappresentante atleta e un rappresentante tecnico per ognuna delle cinque discipline sportive indicate all'art. 1 dello statuto. Nella sede elettorale dovrà essere affisso anche l'ordine del giorno della assemblea nazionale elettiva e l'elenco dei candidati alla carica di rappresentante. L'affissione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'orario di svolgimento dell'assemblea costituirà anche formale convocazione per la partecipazione alla stessa nei confronti di chi sarà eletto rappresentante atleta e tecnico.

8. Le contestazioni sulle modalità di indizione, svolgimento e scrutinio saranno di competenza della Corte d'appello Federale, la quale dovrà esprimersi nei quindici giorni successivi allo svolgimento delle elezioni.

9. Sarà eletto rappresentante colui il quale avrà raggiunto il maggior numero di voti, indipendentemente dal loro ammontare. In caso di parità prevarrà il candidato più anziano di età.

10. In assenza di candidati in qualità di rappresentanti degli atleti o dei tecnici non sarà prevista la presenza del rappresentante di tali categorie per quella determinata regione. In assenza di votanti non vi sarà delegato in rappresentanza della Regione interessata. In entrambi i casi il numero dei voti spettanti a tali soggetti non potrà essere conteggiato in capo ad altri.

11. Ogni rappresentante avrà diritto nelle assemblee ordinarie elettive al numero di voti indicato dalla Segreteria Federale sulla base di quanto previsto all'articolo 11 comma 5 dello Statuto.

12. Il rappresentante cessato per qualsiasi motivo, secondo quanto previsto dallo Statuto, è sostituito dal primo dei non eletti, se esistente.

13. Per quanto non previsto si fa comunque riferimento alla previsione di cui all'art. 11 dello statuto



ART. 15 - RECLAMO PER OMESSA OD ERRATA ATTRIBUZIONE DEI VOTI

1. Ogni affiliato interessato ha facoltà di proporre reclamo, motivandolo, per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti di propria spettanza o avverso il numero dei voti attribuiti ad altro affiliato. L'iniziativa del ricorso può essere legittimamente intrapresa anche dal rappresentante degli atleti e/o dal rappresentante dei tecnici, in nome degli stessi.
2. Il reclamo, con l'indicazione scritta dei motivi, deve essere presentato al Tribunale Federale attraverso il deposito (o l'invio a mezzo raccomandata a/r anticipata via fax o pec) presso la Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea. Nel caso in cui il reclamo non venga presentato in riferimento ai voti di propria spettanza ma a quelli di altro affiliato, lo stesso dovrà contestualmente essergli notificato. L'affiliato terzo interessato avrà 3 giorni di tempo per presentare eventuali memorie di replica che dovranno essere notificate al Tribunale federale ed all'affiliato reclamante. Il Tribunale federale dovrà decidere, inappellabilmente, almeno 24 ore prima della data di svolgimento della assemblea e dovrà comunicare alla Segreteria Generale e ai reclamanti la propria decisione a mezzo pec o telegramma.
3. In base alle decisioni adottate, la Segreteria Federale compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei reclami respinti.

ART. 26 - INDIZIONE, PUBBLICITA' E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea regionale, indetta nei termini previsti dallo statuto con deliberazione del Consiglio Regionale, è convocata dal Presidente dello stesso, nei modi previsti per l'Assemblea nazionale ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 32 dello Statuto.
2. Nell'ipotesi di cui alle lett. b), c) dell'art. 32.3 dello Statuto, gli atti assunti dal Consiglio Federale o dal Presidente della FISG devono contenere anche l'indicazione della data di indizione dell'Assemblea ed essere notificati, entro tre giorni dall'adozione degli atti stessi, al Presidente del Comitato Regionale.
3. Nei casi di cui all'art. 32.3 lett. a) e d) dello Statuto trattandosi, per il Presidente del Comitato Regionale, di atto dovuto, il medesimo Presidente deve, senza indugio, procedere alla convocazione dell'assemblea, ratificando tale decisione assunta in via d'urgenza nella prima riunione utile di consiglio successiva.
4. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati alla Segreteria della FISG entro giorni 7 dalla decisione di procedere alla convocazione dell'assemblea medesima.
5. Per quanto non previsto si applicano in via analogica le norme relative all'assemblea nazionale.

ART. 37 - GRUPPO ARBITRI - GAHG - E UFFICIALI DI GARA -GUG

1. E' l'organismo di cui all'art. 46 dello Statuto preposto dal Consiglio Federale al reclutamento, alla formazione, all'addestramento ed all'organizzazione di Arbitri e Ufficiali di Gara.
2. Il Gruppo può essere suddiviso in settori di specialità.
3. Il funzionamento e l'organizzazione sono disciplinati dai Regolamenti interni, integrati da norme di conduzione per ciascuna specialità, deliberati dal Consiglio Federale e sottoposti alla approvazione della Giunta Nazionale del Coni
4. Sono retti da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da un massimo di 7 Consiglieri eletti dalle relative Assemblee Generali di categoria.
5. Il Consiglio Federale, per gravi motivi che ledano gli interessi federali o impediscano l'ordinato svolgimento dell'attività sportiva della FISG, può rimuovere qualsiasi componente del Gruppo e può sciogliere i suddetti organismi nominando un Commissario straordinario.
6. La sede è presso la Sede federale.

ART. 39 - LA CONSULTA DEI GRUPPI MILITARI E DI STATO

1. E' composta dai rappresentanti dei gruppi militari e di Stato riconosciuti dal Coni e affiliati alla Fisg. E' presieduta dal Presidente federale. Resta in carica per un quadriennio olimpico. Nella sua prima riunione nomina al proprio interno il vicepresidente.
2. La consulta è convocata dal Presidente o su incarico di questi dal vicepresidente e ha funzioni di supporto e di suggerimento sull'attività svolta dai tesserati per detti gruppi.
3. Partecipa di diritto il Segretario Federale o un suo incaricato che redige il verbale relativo
4. Vi possono partecipare esperti o tesserati federali per discutere di specifici problemi su invito del Presidente.

ART. 40 - LA CONSULTA PER L'ATTIVITA' PARALIMPICA

1. E' composta dai rappresentanti delle associazioni e società sportive affiliate che svolgono attività paralimpica. E' presieduta dal Presidente federale. Resta in carica per un quadriennio olimpico. Nella sua prima riunione nomina al proprio interno il vicepresidente.
2. La consulta è convocata dal Presidente o su incarico di questi dal vicepresidente e ha funzioni di supporto e di suggerimento sull'attività paralimpica.
3. Partecipa di diritto il Segretario Federale o un suo incaricato che redige il verbale relativo
4. Vi possono partecipare esperti o tesserati federali per discutere di specifici problemi su invito del Presidente

97



non potendosi attendere la celebrazione del prossimo Consiglio Federale, in via d'urgenza

DELIBERA

Di approvare le modifiche degli Artt. 2-4-7-15-26-37-39-40 del Regolamento Organico Federale (ROF), parte integrante e sostanziale della presente delibera.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Andrea Gios
Presidente



92

